

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: integrazioni e modifiche alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del 16 settembre 2013 (Regolamento IMU), n. 50 del 16 settembre 2013 (Regolamento TARES) e n. 54 del 16 settembre 2013 (Regolamento COSAP).
 (alleg. proposta di G.C. n. 906 del 29.11.2013, n.1 emendamento e parere del Collegio dei Revisori dei Conti)

L'anno duemilatrecento il giorno 16 del mese di dicembre nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de **MAGISTRIS LUIGI**

- 1) **ADDIO GENNARO**
- 2) **ATTANASIO CARMINE**
- 3) **BEATRICE AMALIA**
- 4) **BORRIELLO ANTONIO**
- 5) **BORRIELLO CIRO**
- 6) **CAIAZZO TERESA**
- 7) **CAPASSO ELPIDIO**
- 8) **CASTIELLO GENNARO**
- 9) **COCCIA ELENA**
- 10) **CROCETTA ANTONIO**
- 11) **ESPOSITO ANIELLO**
- 12) **ESPOSITO GENNARO**
- 13) **ESPOSITO LUIGI**
- 14) **FELLICO ANTONIO**
- 15) **FIOLA CIRO**
- 16) **FORMISANO GIOVANNI**
- 17) **FREZZA FULVIO**
- 18) **GALLOTTO VINCENZO**
- 19) **GRIMALDI AMODIO**
- 20) **GUANGI SALVATORE**
- 21) **IANNELLO CARLO**
- 22) **IZZI ELIO**
- 23) **LANZOTTI STANISLAO**
- 24) **LEBRO DAVID**

P
Assente
P
P
P
P
P
P
Assente
P
P
P
P
P
P
Assente
P
P
P
P
P
Assente
P
Assente
P

- 25) **LETTIERI GIOVANNI**
- 26) **LORENZI MARIA**
- 27) **LUONGO ANTONIO**
- 28) **MADONNA SALVATORE**
- 29) **MANSUETO MARCO**
- 30) **MARINO SIMONETTA**
- 31) **MAURINO ARNALDO**
- 32) **MOLISSO SIMONA**
- 33) **MORETTO VINCENZO**
- 34) **MUNDO GABRIELE**
- 35) **NONNO MARCO**
- 36) **PACE SALVATORE**
- 37) **PALMIERI DOMENICO**
- 38) **PASQUINO RAIMONDO**
- 39) **RINALDI PIETRO**
- 40) **RUSSO MARCO**
- 41) **SANTORO ANDREA**
- 42) **SCHIANO CARMINE**
- 43) **SGAMBATI CARMINE**
- 44) **TRONCONE GAETANO**
- 45) **VARRIALE VINCENZO**
- 46) **VASQUEZ VITTORIO**
- 47) **VERNETTI FRANCESCO**
- 48) **ZIMBALDI LUIGI**

Assente
P
P
P
Assente
P
P
Assente
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ed in proseguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la proposta di G.C. n. 906 del 29.11.2013 avente ad oggetto: integrazioni e modifiche alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del 16 settembre 2013 (Regolamento IMU), n. 50 del 16 settembre 2013 (Regolamento TARES) e n. 54 del 16 settembre 2013 (Regolamento COSAP).

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio, Diritti E Sicurezza, Trasparenza, al Collegio dei Revisori dei Conti e a tutte le Municipalità.

Fa presente, altresì, che la Commissione Bilancio ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale e il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole.

Il Presidente informa l'Aula che alla proposta è stata presentata una mozione che risulta essere un emendamento, cede, poi, la parola all'Assessore Palma per l'illustrazione dell'atto.

L'Assessore Palma chiarisce che la proposta di modifica per l'IMU va nel senso di equiparare ai fini tributari la prima casa ad altri alloggi familiari utilizzati in comodati d'uso gratuito da parenti stretti per nuclei familiari con reddito ISEE fino a 15 mila euro, a partire dal 2014; per la TARES, invece le modifiche sono relative allo spostamento dei termini di pagamento delle rate, con l'ultima rata fissata al 31 maggio, e rinvio al 20 gennaio dei termini di presentazione della domanda di agevolazione; sul regolamento COSAP, infine, si riscrive l'articolo 37 prevedendo la sospensione o il differimento del pagamento in caso di calamità naturali e la possibilità di un piano di rateazione, da 12 a 24 rate, in caso di gravi difficoltà finanziarie, purché non sussistano morosità rispetto alle precedenti annualità.

Il Presidente cede la parola al primo firmatario dell'emendamento per l'illustrazione.

Il consigliere Borriello A. precisa che con la proposta emendativa si chiede che le agevolazioni vengano previste anche per i proprietari di immobili che affittano a giovani coppie comprese quelle iscritte nel registro delle unioni civili del Comune di Napoli.

L'Assessore Palma precisa che le agevolazioni partano dal 2014.

Il Presidente, considerato che si pone l'esigenza di una valutazione degli Uffici comunali competenti circa la regolarità tecnica dell'emendamento proposto, pone in votazione, con il parere favorevole dell'Amministrazione, l'emendamento medesimo presentato dai consiglieri Borriello A., Moretto e Palmieri, al quale aggiungere "previa verifica tecnica", il cui testo di seguito si riporta:

Emendamento n.1

All'articolo 8 del Regolamento IMU, previa verifica tecnica, modificare il comma 11, come di seguito riportato:

11. Per l'anno di imposta 2013 limitatamente alla seconda rata, e per gli anni successivi in via definitiva, sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, ed A7 e relative pertinenze concesse, dal soggetto passivo d'imposta, in comodato, che risulti registrato in data anteriore al 1° luglio 2013, a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) che la utilizzano a titolo di abitazione principale risultante dalla residenza anagrafica con reddito ISEE di 15.000 euro. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione in questione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

prevedendo delle forme di agevolazione dell'aliquota IMU anche in favore dei proprietari di case che affittano l'immobile a giovani coppie ivi comprese quelle iscritte nel registro delle unioni civili (coppie di fatto) del Comune di Napoli.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del Presidente Pasquino
(allegato 1)

COMUNE DI NAPOLI

Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione
Direzione Servizi Finanziari
Servizio Accertamento delle Entrate
Servizio Riscossione delle Entrate

28 NOV. 2013
IK 1099

Proposta di delibera prot. n° 39 del 28/11/2013

ORIGINALI

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

Proposta al Consiglio

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 906

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: integrazioni e modifiche alle deliberazioni di Consiglio
Comunale n° 44 del 16 settembre 2013 (Regolamento IMU), n° 50 del 16 settembre 2013
(Regolamento TARES) e n° 54 del 16 settembre 2013 (Regolamento COSAP).

Il giorno 29 NOV. 2013, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

ASSENTE

Francesco MOXEDANO

P

Mario CALABRESE

P

Salvatore PALMA

P

Alessandra CLEMENTE

P

Annamaria PALMIERI

P

Gaetano DANIELE

P

Enrico PANINI

P

Alessandro FUCITO

P

Carmine PISCOPO

ASSENTE

Roberta GAETA

ASSENTE

~~Giuseppe TOMMASIELLI~~

—

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: p.l. GAETANO VIRIVORO

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

L SEGRETARIO GENERALE

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione dott. Salvatore PALMA,

Premesso che l'articolo 8 del decreto legge 31 agosto 2013 n° 102, convertito con modificazioni con legge 28 ottobre 2013 n° 124, ha differito al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali;

che, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 55 del 17 settembre 2013, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, in uno alle deliberazioni propedeutiche al medesimo;

che, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 16 settembre 2013 è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell'IMU propria;

che, il decreto-legge del 31 agosto 2013 n° 102, convertito in legge 28 ottobre 2013 n° 124, all'articolo 2 bis, ha riconosciuto, ai comuni, la facoltà di equiparare, a decorrere dal Saldo IMU 2013, le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado, alle abitazioni principali (con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9);

Considerato di alto valore sociale venire incontro a quei contribuenti che, pur non versando in condizioni economiche particolarmente floride, hanno concesso in comodato l'alloggio di proprietà a figli o genitori;

Ritenuto, pertanto, opportuno inserire, all'articolo 8 del vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU)" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 21 giugno 2012 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 16 settembre 2013, i seguenti commi: "11. Per l'anno di imposta 2013, limitatamente alla seconda rata, sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze concesse, dal soggetto passivo dell'imposta, in comodato, che risulti registrato in data anteriore al 1° luglio 2013, a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) che la utilizzano a titolo di abitazione principale, risultante dalla residenza anagrafica. In caso di più unità immobiliari, concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione in questione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

12. Al fine di usufruire dell'agevolazione di cui al comma 11 il soggetto passivo dell'imposta deve presentare, entro il 30 giugno 2014, apposita istanza nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti e allega copia dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica

Luigi...

M...

contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) purché non superiore a € 15.000,00."

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 16 settembre 2013 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARES;

che con l'articolo 40, comma 2, il versamento del tributo era stato frazionato in 4 rate bimestrali con scadenza l'ultimo giorno dei mesi di ottobre 2013, dicembre 2013, febbraio 2014 e aprile 2014;

Ritenuto opportuno, al fine di venire incontro alle esigenze dei contribuenti, posticipare la scadenza della prima rata al 30 novembre 2013, della seconda rata al 31 gennaio 2014, della terza rata al 31 marzo 2014 e della quarta e ultima rata al 31 maggio 2014;

Visto che il citato articolo 40, comma 5, prevede che qualora nel corso dell'anno 2013 si siano verificati fatti che determinano un ammontare del tributo diverso da quello indicato sull'avviso bonario di pagamento, l'Ufficio provvederà a liquidare, con apposito avviso e senza aggravio di sanzioni e interessi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, il corretto importo dovuto, se dovuto, per l'anno 2013;

Ritenuto opportuno al fine di venire incontro alle esigenze dei contribuenti, inserire al citato articolo 40, il seguente comma: *"5bis. Le somme indicate nell'avviso di cui al comma 5 potranno essere pagate in 4 rate bimestrali di cui la prima entro 60 giorni dalla data di protocollo dell'avviso medesimo; le successive rate dovranno essere pagate ciascuna entro 60 giorni dal versamento della precedente rata. È possibile il pagamento dell'imposta in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata"*;

Visto che il medesimo articolo 40, comma 7, dispone che per l'anno 2013 il termine di presentazione delle istanze per usufruire delle riduzioni e delle agevolazioni di cui agli articoli 22 e 23 è prorogato al 30 novembre 2013;

Ritenuto opportuno per venire incontro ai contribuenti, posticipare la scadenza di cui al comma 7 dell'articolo 40 del Regolamento TARES al 20 gennaio 2014;

Ritenuto necessario specificare, all'articolo 22 comma 3 lettera b) del citato Regolamento TARES, che per pensione sociale si intende, sia l'assegno sociale che la pensione al trattamento minimo sempreché rientrino nei tetti ISEE indicati nel medesimo articolo 22 comma 3 lettera b) del Regolamento TARES;

Ritenuto opportuno precisare, all'articolo 22 comma 3 lettera c) del citato Regolamento TARES, il grado di handicap per usufruire della riduzione prevista;

L SEGRETERIA GENERALE

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 16 settembre 2013 è stato modificato il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP);

Considerato che l'attuale formulazione dell'articolo 37 del citato Regolamento non individua con esattezza le categorie di contribuenti ai quali va applicato l'istituto della dilazione e che la medesima non può essere riferita a cartelle di pagamento in quanto su quest'ultime la competenza è dell'agente della riscossione;

che il citato articolo 37 non consente l'estensione del beneficio della dilazione ai titolari di concessione giornaliera, quadrimestrale, semestrale ed annuale determinando un'immotivata disparità di trattamento tra i concessionari;

che la rateazione non può, per motivi giuridico-contabili, essere superiore alle 24 rate, stante la necessità – in caso di mancato versamento – di avviare, nei confronti dei contribuenti morosi, le procedure di iscrizione a ruolo coattivo entro i termini prescrizionali di legge;

Ritenuto, per l'effetto, necessario sostituire l'articolo 37 del vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP) con il seguente:

"Articolo 37. DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

- 1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di grave calamità naturale, se non diversamente disposto con legge statale.*
- 2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente Responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese.*
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento tributario, oltre al rimborso delle spese.
- 3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito.*

IL SEGRETARIO GENERALE

L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

- A) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- B) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 516,00;
- C) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.

5. La durata del piano rateale non può eccedere i due anni (24 rate mensili).

6. Per gli importi superiori ad € 5.164,57 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia secondo quanto previsto dall'art.8 del Regolamento Generale delle Entrate comma 1 punto b8).

7. L'Ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 50,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo.

9. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

10. Tutte le disposizioni previste dalla normativa comunale in contrasto con la presente norma sono abrogate all'entrata in vigore di questo Regolamento";

Visto che l'articolo 41, comma 7, prevede che, per l'anno di imposta 2013 il versamento del canone deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2013, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 30, in tre rate entro le seguenti scadenze: 31 ottobre 2013, 30 novembre 2013 e 31 dicembre 2013;

che, per motivi tecnici la consegna dei bollettini COSAP 2013 ai contribuenti non è stata effettuata in tempo utile rispetto alle scadenze previste;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare il citato comma 7 nel senso che saranno ritenuti regolari i pagamenti della prima e della seconda rata effettuati oltre le scadenze indicate sui bollettini purché effettuati entro il 31 dicembre 2013;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

Il Dirigente del Servizio
Accertamento delle Entrate
(dott.ssa M.R. Bencivenga)

Il Dirigente del Servizio
Riscossione delle Entrate
(dott. A. Cerasuolo)

M. Bencivenga

L SEGRETO GENERALE

Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendesi integralmente trascritto:

- **Inserire** all'articolo 8 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 21 giugno 2012 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 44 del 16 settembre 2013, i seguenti commi:
"11. Per l'anno di imposta 2013, limitatamente alla seconda rata, sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze concesse, dal soggetto passivo dell'imposta, in comodato, che risulti registrato in data anteriore al 1° luglio 2013, a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) che la utilizzano a titolo di abitazione principale risultante dalla residenza anagrafica. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione in questione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
12. Al fine di usufruire dell'agevolazione di cui al comma 11 il soggetto passivo dell'imposta deve presentare, entro il 30 giugno 2014, apposita istanza nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti e si allega copia dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) purché non superiore a € 15.000,00.";
- **Modificare** l'articolo 14, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina della TARES approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 16 settembre 2013, sostituendo la parola "27" con la parola "28";
- **Modificare** l'articolo 40, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina della TARES approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 16 settembre 2013, sostituendo le parole "31 ottobre" con "30 novembre", le parole "31 dicembre 2013" con "31 gennaio 2014", le parole "28 febbraio" con "31 marzo" e le parole "30 aprile" con "31 maggio";
- **Inserire** al citato articolo 40 del vigente Regolamento per la disciplina della TARES approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 16 settembre 2013, il seguente comma: *"5 bis. Le somme indicate nell'avviso di cui al comma 5 potranno essere pagate in 4 rate bimestrali di cui la prima entro 60 giorni dalla data di protocollo dell'avviso medesimo; le successive rate dovranno essere pagate ciascuna*

entro 60 giorni dal versamento della precedente rata. È possibile il pagamento dell'imposta dovuto in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della 1^a rata";

7

- Posticipare la scadenza di cui al comma 7 dell'art. 40 del Regolamento TARES al 20 gennaio 2014;
- Inserire all'art. 22 co. 3 lett. b) del citato Regolamento TARES il seguente terzo paragrafo: "Per pensione sociale si intende sia l'assegno sociale che la pensione al trattamento minimo sempreché rientrino nei tetti ISEE di cui sopra";
- Inserire all'art. 22 co. 3 lett. c) del citato Regolamento TARES, dopo le parole "ai sensi" le parole "articolo 3, comma 3,";
- Sostituire l'articolo 37 del vigente Regolamento COSAP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 dell'11 aprile 2003 e da ultimo modificato con deliberazione n° 54 del 16 settembre 2013, il seguente:

"Articolo 37. DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di grave calamità naturale, se non diversamente disposto con legge statale.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente Responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese.

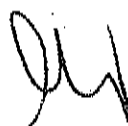
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento tributario, oltre al rimborso delle spese.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

- A) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;*

SEGRETERIA GENERALE



B) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 516,00;

C) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.

5. La durata del piano rateale non può eccedere i due anni (24 rate mensili).

6. Per gli importi superiori ad € 5.164,57 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia secondo quanto previsto dall'art.8 del Regolamento Generale delle Entrate comma 1 punto b8).

7. L'Ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 50,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo.

9. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

10. Tutte le disposizioni previste dalla normativa comunale in contrasto con la presente norma sono abrogate all'entrata in vigore di questo Regolamento";

- Inserire all'articolo 41 del vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 dell'11 aprile 2003 e da ultimo modificato con deliberazione n° 54 del 16 settembre 2013, il seguente comma: "8. Visto che, per motivi tecnici la consegna dei bollettini COSAP 2013 ai contribuenti non è stata effettuata in tempo utile rispetto alle scadenze previste, saranno ritenuti regolari i pagamenti della prima e della seconda rata effettuati oltre le scadenze indicate sui bollettini purché effettuati entro il 31 dicembre 2013";

- Disporre, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
(dott.ssa M.R. BENCIVENGA)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
(dott. A. CERASUOLO)

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
SERVIZIO FINANZIARI
(dott. R. MUCCIAIELLO)

L'ASSESSORE AL BILANCIO,
FINANZA E PROGRAMMAZIONE
(dott. S. PALMA)

IL SINDACO informato e sottoscritto:

Luigi de Magistris

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

9

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 39 DEL 28/11/2013, AVENTE AD
OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: integrazioni e modifiche alle deliberazioni di Consiglio
Comunale n° 44 del 16 settembre 2013 (Regolamento IMU), n° 50 del 16 settembre 2013
(Regolamento TARES) e n° 54 del 16 settembre 2013 (Regolamento COSAP).**

Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate e il Dirigente del Servizio Riscossione delle Entrate,
esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine
alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi.....

I DIRIGENTI

Mr. Rosario Benincà
Luigi C...

Pervenuta in Ragioneria Generale il 28 NOV. 2013 Prot. 1X 1099
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

V.P.A.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

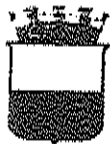
La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....
Rubrica..... Cap..... (.....) del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente L.....	L.....
Impegno presente L.....	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo Spese

10

Napoli, 28.11.2013

Oggetto: Parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del Dlgs 267/2000 sostituito dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 174 del 10 ottobre 2012, alla proposta al Consiglio di deliberazione di G.C. n. 39 del 24.10.2013, del Servizio Accertamento delle Entrate e Servizio Riscossione delle Entrate pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari in data 28.11.2013 prot. IX1099.

Letto l'art 147 bis comma 1 del decreto legislativo 267/2000, come modificato ed integrato dal decreto legge 174/2012, convertito in legge 213/2012;

Richiamata la circolare prot n. 957163 del 13.12.2012 a firma del Direttore dei Servizi Finanziari;

Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'artt. 243 bis, ter e quater del decreto legislativo 267/2000, così come integrato e modificato dal decreto legge 174/2012 convertito nella legge 213/2012 approvato con la deliberazione consiliare n. 3 del 28.01.2013 e aggiornato ai sensi dell'art. 1 comma 15 del decreto legge 35/2013, convertito nella legge 64/2013 con deliberazione n. 33 del 15.07.2013.

Con la proposta in esame si integrano e si modificano i seguenti Regolamenti:

- Regolamento IMU per la disciplina dell'Imposta Municipale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 21 giugno 2012 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 16.9.2013.
L'integrazione consiste nel recepimento del decreto-legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito in legge del 28.10.2013 n. 124 che ha riconosciuto ai Comuni la facoltà di equiparare a decorrere dal saldo IMU 2013 le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori) alle abitazioni principali (con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9). Pertanto all'art. 8 del Regolamento vengono inseriti i commi 11 e 12 che prevedono tale agevolazione, ai soli soggetti passivi dell'imposta che con apposita istanza (da presentare entro il 30 giugno 2014) dichiarano il possesso dei requisiti richiesti e copia dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sui dati reddituali dell'anno precedente) purché non superiore a € 15.000,00. L'agevolazione in questione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- Regolamento per la disciplina TARES approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 16 settembre 2013 in particolare si modifica la data di scadenza delle quattro rate slittando il pagamento al mese successivo, mentre il pagamento dell'imposta dovuto in un'unica soluzione, deve essere effettuato entro il termine di scadenza della prima rata.
- Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (COSAP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 dell'11 aprile 2003 e da ultimo modificato con deliberazione Consiliare n. 54 del 16 settembre 2013 si sostituisce l'art. 37 in materia di Dilazioni, sospensione e rateizzazione del Pagamento.



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo Spese

Con l'integrazione in questione al regolamento IMU l'Amministrazione intende venire incontro a quei contribuenti che, pur non versando in condizioni economiche particolarmente floride hanno concesso in comodato l'alloggio di proprietà a figli e genitori.

Tuttavia si rileva che la concessione di tale agevolazione apporterà una riduzione del gettito IMU, allo stato non quantificabile.

Seppur nulla altro si osserva ed in considerazione del valore sociale dell'atto proposto si esprime parere favorevole.

Il Ragioniere Generale
Dr. Raffaele Mucciariello

12

Proposta di deliberazione n. 39 del 28/11/2013 del Servizio Accertamento delle Entrate e del Servizio Riscossione delle Entrate (pervenuta al Servizio Segreteria della Giunta in data 29/11/2013 - S.G. 979)

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente;

Visto il favorevole parere di regolarità tecnica.

Letto il parere di regolarità contabile, che, tra l'altro recita: " [...] con l'integrazione in questione al regolamento IMU l'Amministrazione intende venire incontro a quei contribuenti che, pur non versando in condizioni economiche particolarmente floride hanno concesso in comodato l'alloggio di proprietà a figli e genitori. Tuttavia si rileva che la concessione di tale agevolazione apporterà una riduzione del gettito IMU, allo stato non quantificabile. Seppur nulla altro osserva ed in considerazione del valore sociale dell'atto proposto si esprime parere favorevole. ".

Con il provvedimento in oggetto, pervenuto alla Segreteria Generale nell'immediatezza della seduta di Giunta e, dunque, oggetto di una sommaria disamina degli elementi di cognizione forniti dagli uffici comunali e/o rilevabili dall'atto si intende proporre al Consiglio comunale di apportare alcune modifiche ai vigenti regolamenti IMU, TARES e COSAP, concernenti, tra l'altro, rispettivamente:

- per l'anno d'imposta 2013, limitatamente alla seconda rata, l'equiparazione delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze, alle abitazioni principali, laddove risultino concesse in comodato d'uso, dal soggetto passivo dell'imposta, a parenti in linea retta entro il primo grado, che ne fanno utilizzo a titolo di abitazione principale secondo le risultanze anagrafiche;
- posticipazione delle scadenze relative al pagamento delle rate TARES al 31 dicembre 2013, 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2014, nonché alcune specificazioni in materia di riduzioni di cui al comma 3, lettere b) e c) dell'articolo 22 del regolamento TARES;
- sostituzione dell'articolo 37 del regolamento COSAP recante disposizioni in materia di dilazioni.

Si richiamano:

- il comma 2-articolo 8 del D.L. 31/08/2013, come modificato in sede di conversione dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, secondo cui: " [...] per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si adottano gli atti adottati per l'anno precedente. ";
- il comma 8- articolo 27 della legge 448/2001, secondo cui: "[...] il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali [...] nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni con legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, da parte degli Enti locali, già prorogato al 30 giugno 2013, è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013.

Si ricorda che:

- l'imposta IMU, per una serie di rinvii normativi (decreto legislativo n. 23/2011, decreto legge n. 23/2011 convertito in legge n. 241/2011, decreto legislativo n. 446/1997), rientra nella potestà regolamentare dei Comuni;
- l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il cui comma 22, prevede, tra l'altro, che: "[...] con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina

13

dell'applicazione del tributo, concernente tra l'altro: [...] la disciplina delle riduzioni tariffarie [...]"

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 28 gennaio 2013 il Comune di Napoli ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, redatto ai sensi degli articoli 243 bis, 243 ter e 243 quater del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2013, convertito in legge 213/2012. In particolare, il comma 8, lett. a) del richiamato articolo 243 *bis* prescrive che al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutta la durata del periodo del Piano, l'ente può deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; precisando, alla successiva lettera g), che il Comune può accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima consentita dalla lettera a);
- la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole", ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 267/2000, attestando, quindi, a mente del successivo articolo 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi del richiamato articolo 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Nel porre in evidenza le considerazioni contenute nel parere di regolarità contabile circa la riduzione (non quantificabile allo stato) del gettito IMU derivante dalle integrazioni regolamentari proposte in tema di agevolazioni tributarie nelle ipotesi, ivi disciplinate, di concessione in comodato, competono all'organo deliberante le valutazioni e determinazioni conclusive, tenuto conto che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D.lgs. 267/2000 e dal successivo articolo 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, esercitata nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, là dove prevede che " *I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*".

Il Segretario Generale

29.XI.13

IL SINDACO
VISTO
L. 11/11/2013
Il Sindaco

14

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 906 del 29/11/2013 composta da n. 14 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine., separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 9-12-13 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data n°

☐ Deliberazione decaduta

☐ Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 14 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio

n. 906 del 29-11-13

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate.

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

Emendamento n.1

(allegato 1)

All'articolo 8 del Regolamento IMU, previa verifica tecnica, modificare il comma 11, come di seguito riportato:

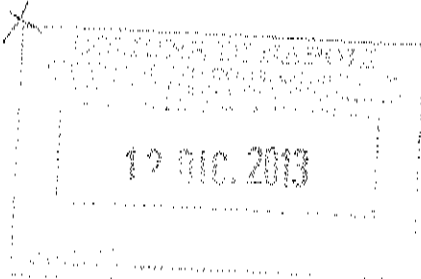
11. Per l'anno di imposta 2013 limitatamente alla seconda rata, e per gli anni successivi in via definitiva, sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, ed A7 e relative pertinenze concesse, dal soggetto passivo d'imposta, in comodato, che risulti registrato in data anteriore al 1° luglio 2013, a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) che la utilizzano a titolo di abitazione principale risultante dalla residenza anagrafica con reddito ISEE di 15.000 euro. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione in questione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

prevedendo delle forme di agevolazione dell'aliquota IMU anche in favore dei proprietari di case che affittano l'immobile a giovani coppie ivi comprese quelle iscritte nel registro delle unioni civili (coppie di fatto) del Comune di Napoli.



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale
Servizio Coordinamento - Collegio dei Revisori



COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2013. 0844830 - 12/12/2013 12.06

Rit. Collegio Revisori del Cont.

Ris. Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi



Alla Segreteria del Consiglio Comunale
e Gruppi Consiliari
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio C.
Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e
Programmazione
Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 906 del 29/11/2013 ad oggetto: "Proposta al Consiglio - integrazioni e modifiche alle deliberazioni di Consiglio comunale n° 44 del 16/09/2013 (Regolamento I.M.U.), N° 50 del 16/09/2013 (Regolamento TARES) e n° 54 del 16/09/2013 (Regolamento COSAP)".

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza, copia del parere del Collegio dei Revisori relativo alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Coordinatore
Dr. G. SCALA



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 09/12/2013

OGGETTO: Deliberazione di G.C., n. 906 del 29 novembre 2013, avente ad oggetto "Proposta al Consiglio – Integrazioni e modifiche alle Deliberazioni di Consiglio comunale, n. 44 del 16/09/2013 (Regolamento IMU), n. 50 del 16/09/2013 (Regolamento TARES) e n. 54 del 16/09/2013 (Regolamento COSAP).

L'anno duemilatrecento, il giorno 09 del mese di dicembre, alle ore 13:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio LUCIANO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- letti i pareri di regolarità tecnica, di regolarità contabile, nonché le Osservazioni del Segretario generale... "favorevoli";
- riscontrato che vengono apportate alcune integrazioni e/o modificazioni al Regolamento IMU, con l'intento di venire incontro a quei contribuenti-proprietari che hanno concesso in comodato d'uso gratuito una unità immobiliare a favore di figli e genitori, che porterà, come conseguenza immediata, una riduzione del gettito IMU che, per il momento non è ancora quantificabile, posto che si verifichino le condizioni necessarie per usufruire di tali agevolazioni, collegate alla situazione economica del comodante (certificabile con un reddito ISEE non superiore ad € 15.000,00), nonché la registrazione del contratto di comodato in data anteriore al 1° luglio 2013. Altra condizione necessaria è che tale unità immobiliare, in regime di comodato d'uso gratuito, venga adibita ad abitazione principale da parte del comodatario la quale dovrà risultare dalla certificazione di residenza anagrafica. L'istanza per ottenere questi benefici dovrà essere prodotta all'Ente entro il 30



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

giugno 2014;

- le modifiche apportate, come al precedente punto, si concretizzano nell'apposito inserimento all'art. 8 del vigente Regolamento per la disciplina IMU;

- si prende atto di ulteriori modifiche da apportare al Regolamento per la disciplina della TARES e precisamente l'art. 14, comma 4, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale, n. 50 del 16 settembre 2013, sostituendo la parola "27" con la parola "28"; si modifica ancora l'art. 40, comma 2, sostituendo le parole "31 ottobre" con "30 settembre", le parole "31 dicembre 2013" con "31 gennaio 2014", ed inoltre le parole "28 febbraio" con "31 marzo" e le parole "30 aprile" con "31 maggio"; si inserisce infine sempre al citato art. 40 del Regolamento che disciplina la TARES, il seguente comma: "5 bis. *Le somme indicate nell'avviso di cui al comma 5 potranno essere pagate in quattro rate bimestrali di cui la prima entro 60 giorni dalla data di protocollo dell'avviso medesimo; le successive rate dovranno essere pagate ciascuna entro 60 giorni dal versamento della precedente rata. E' possibile il pagamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.* All'art. 37 (dilazione, sospensione e rateazione del pagamento) si apportano varie modifiche in ordine a determinate categorie di contribuenti in caso di gravi calamità naturali, con la sospensione dei versamenti, se non diversamente regolato con leggi statali.

- Inoltre viene contemplata la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme dovute a fronte di un accertamento di situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà finanziaria. Si disciplina anche le modalità di richiesta, le categorie di contribuenti, escludendo dalla possibilità di rateazione nell'ipotesi in cui il richiedente risulterebbe moroso e/o decaduto da precedenti rateazioni o dilazioni accordate.

- Va inoltre precisato che all'art. 41 del Regolamento di occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (COSAP), approvato con Deliberazione di Consiglio comunale, n. 60 dell'11 aprile 2003 e, da ultimo, modificato con Deliberazione, n. 54 del 16 settembre 2013, viene inserito il seguente "comma 8. *Visto che, per motivi tecnici, la consegna dei bollettini COSAP 2013 ai contribuenti non è stata effettuata in tempo utile rispetto alle scadenze previste saranno ritenuti regolari i pagamenti della prima e della seconda rata effettuati oltre le scadenze indicate sui bollettini purché effettuati entro il 31 dicembre 2013.*" Ovviamente c'è anche la disposizione che, ai sensi della vigente normativa in materia, avvenga l'inoltro della presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro i termini stabiliti dalla legge.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

TUTTO CIO' PRECISATO, RIPORTATO IN PREMESSA

si riscontra che la nuova disciplina dei Regolamenti vigenti (IMU, TARES e COSAP) si risolve in agevolazioni e benefici nonché facilitazioni di pagamento a favore dei contribuenti interessati.

Pertanto, per quanto di propria competenza, il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere favorevole alle integrazioni e alle modifiche da apportare ai Regolamenti, così come proposte nella Deliberazione, di cui all'oggetto.

Napoli, lì 09/12/2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Presidente constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione la deliberazione di G.C. n. 906 del 29.11.2013, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 39 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare Fratelli d'Italia, del consigliere Guangi e del Presidente Pasquino

DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n. 906 del 29.11.2013 avente ad oggetto: integrazioni e modifiche alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del 16 settembre 2013 (Regolamento IMU), n. 50 del 16 settembre 2013 (Regolamento TARES) e n. 54 del 16 settembre 2013 (Regolamento COSAP) con l'emendamento prima approvato che di seguito si riporta:

Emendamento n.1

All'articolo 8 del Regolamento IMU, previa verifica tecnica, modificare il comma 11, come di seguito riportato:

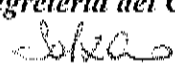
11. Per l'anno di imposta 2013 limitatamente alla seconda rata, e per gli anni successivi in via definitiva, sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, ed A7 e relative pertinenze concesse, dal soggetto passivo d'imposta, in comodato, che risulti registrato in data anteriore al 1° luglio 2013, a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) che la utilizzano a titolo di abitazione principale risultante dalla residenza anagrafica con reddito ISEE di 15.000 euro. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione in questione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

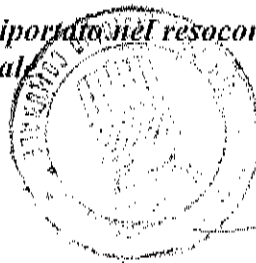
prevedendo delle forme di agevolazione dell'aliquota IMU anche in favore dei proprietari di case che affittano l'immobile a giovani coppie ivi comprese quelle iscritte nel registro delle unioni civili (coppie di fatto) del Comune di Napoli.

Il Presidente attesa l'urgenza della proposta approvata, pone in votazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.vo 267/2000, l'**esecuzione immediata** della stessa. Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio l'ha approvata a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Moretto, Nonno e del Presidente Pasquino.

Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento, la proposta di G.C. n. 906 del 29.11.2013, composta da n.14 pagine progressivamente numerate e parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale

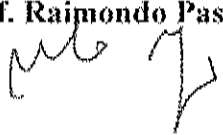

Il Dirigente
D.ssa Patrizia Bruognolo



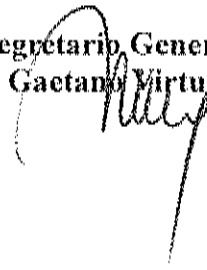

Il Coordinatore
Dr. Giuseppe Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. Raimondo Pasquino



Il Segretario Generale
Dr. Gaetano Virtuoso



Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 23 DIC. 2013
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.Lgs.vo 267/2000).

Il Responsabile [Firma]

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.Lgs.vo 267/2000
viene assegnato a Am. Peluso Dott. Mucciariello Dott. M. Beneivenga

P.R. Dott. Ceramolo Dott. Sede

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione
è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.Lgs.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97
D.Lgs.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere
della procedura attuativa.

P.R. Firma _____